

COMUNE DI PESCINA

Provincia di L'Aquila

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 01-04-23 Numero 4

Oggetto: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) in recepimento della delibera ARERA 15/2022 di regolazione della qualità del servizio di gestione rifiuti urbani.

L'anno duemilaventitre, il giorno uno del mese di aprile alle ore 17:11, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
ZAURI MIRKO	Presente	SORICONE LUIGI	Presente
VERROCCHIA GUIDO	Presente	ODORISIO ANTONIO	Presente
PARISSE VINCENZO	Presente	TRANQUILLI PAOLO	Assente
DI LUCA GIAMPIERO	Presente	Cococcia Roberta	Presente
PERA LUIGI	Assente	IULIANELLA TIZIANO	Presente
PARISSE GIANNI	Presente	MAZZOCCHETTI MIRCO	Presente
SCAMOLLA ALFONSINO	Presente		
Assegnati 13		Presenti n. 11	
In carica 13		Assenti n. 2	

- Assume la presidenza il Signor PARISSE VINCENZO, in qualità di PRESIDENTE;

- Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Sorrentino Mery.

Il PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce ed illustra il punto n. 3 dell'o.d.g.

Il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri ad una trattazione e discussione unica per i punti n. 4,5,6,7,8, propedeutici al D.U.P.S.

Il Consigliere di maggioranza Antonio Odorisio prende la parola in riferimento al costo gestione della TARI e rappresenta che c'è stato un lievissimo aumento (euro 5,88) per le utenze domestiche e ad una percentuale di 1,12% per le utenze non domestiche dovuto in base ai recenti interventi di ARERA in materia di calcolo delle tariffe TARI e a seguito della cessazione di alcune utenze domestiche.

Il Consigliere di minoranza Alfonsino Scamolla interviene e rappresenta che per quanto riguarda il punto n. 4 dell'o.d.g. relativo alla approvazione del regolamento per l'applicazione della TARI "nulla quaestio" trattandosi di un adempimento normativo; si sofferma, in particolare sul punto n. 5 dell'o.d.g. dicendo che se pure l'aumento è minimo lo stesso riguarda le utenze domestiche e quindi i cittadini. Il Consigliere Scamolla richiama le tariffe e i coefficienti dell'anno precedente, che rappresentano il reale riferimento su cui vanno fatti i conti: <<a prescindere che il Piano Finanziario è aumentato di 1000 euro, a prescindere che avete spostato di poco la percentuale di applicazione del costo tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, andando a verificare poi i coefficienti qui poi io faccio un esempio 2022 – sono andato a riprendere la delibera 2022 – se prendo una famiglia con un numero di due persone io ho 149 euro e rotti al metro quadro, se vado a prendere la stessa famiglia nel 2023 diventeranno quasi 155 la prima, a quella a quattro persone che compongono il nucleo familiare passiamo da 234 a 242 quindi, insomma, comincia a diventare un ragionamento un po' pesante per questo periodo per le famiglie>>. Il Consigliere Scamolla invita a trovare un modo – come già detto nello scorso anno – per sollecitare la Regione Abruzzo a fare la gara per i rifiuti, perché si corre il rischio di un ulteriore aumento dei costi nel 2024; osserva che dal 2020 al 2024 si arriva ad aumentare la TARI del 35%; sollecita a trovare le soluzioni per ridurre i costi; evidenzia che nota che la cassa del Comune continua a scendere, il che significa che il Comune sta utilizzando la liquidità di cassa e pone degli interrogativi riguardo a circostanze che incidono sulle entrate comunali, chiedendo di verificare quanto accade e cioè se i cittadini non pagano le tasse o hanno difficoltà a pagare, oppure il Comune sta incassando di meno nelle entrate correnti riguardo alla TARI; aggiunge: <<fino a quando abbiamo gestito noi l'ingresso TARI del Comune era circa il 60/70%, il fatto che si riduca la cassa mi fa pensare che una percentuale più bassa sta pagando, quindi io solleciterei gli uffici a far sì che alcune correzioni vengano fatte>>. Il Consigliere di minoranza Scamolla lamenta che <<c'è qualcosa che nelle entrate correnti non va>>, dicendo che vanno sollecitati gli uffici per capire se c'è gente che non paga e perché non paga e se il motivo è semplicemente vabbè pagherò, si fa pagare.

Il Consigliere di maggioranza Antonio Odorisio replica dicendo che attraverso gli uffici e anche l'agenzia si sta monitorando la situazione; per quanto riguarda la procedura di gara per i rifiuti osserva che i tempi si sono allungati a causa del COVID-19 e quando tutto è stato predisposto è poi intervenuta l'operatività dell'AGIR; richiama la circolare AGIR in cui viene fatto divieto a tutti i comuni di indire autonomamente le gare per i rifiuti, prevedendo una disciplina di gara – ponte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto, che l'art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2023;

Richiamato il Regolamento comunale «Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)» approvato con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 32 del 30-06-2021**;

Ritenuto di modificare il suddetto Regolamento per renderlo compatibile con le seguenti disposizioni sopravvenute:

- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116, emanato a seguito delle Legge Delega 4 ottobre 2019, n.117, di recepimento della direttiva comunitaria n. 2018/851 con particolare riferimento alle disposizioni sull'avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006;
- il "TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)" approvato con deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022;

Visto lo schema di «Regolamento per l'applicazione della nuova Tassa sui rifiuti (TARI)» opportunamente emendato ed integrato nel senso sopra indicato;

Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che a, decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la carta di qualità del servizio di gestione delle tariffe TARI e dei rapporti con i contribuenti approvata con deliberazione di Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano

Consiglieri Comunali presenti undici

Consiglieri Comunali votanti undici

Voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare il «Regolamento per l'applicazione della nuova Tassa sui rifiuti (TARI) in recepimento della delibera ARERA 15/2022 di regolazione della qualità del servizio di gestione rifiuti urbani», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 45 articoli, che sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30-06-2021 e abrogato a far data dell'entrata in vigore del nuovo regolamento;**

- 2) **di dare atto** che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;
- 3) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Infine, stante l'urgenza, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano

*Consiglieri Comunali presenti undici
Consiglieri Comunali votanti undici
Voti favorevoli unanimi*

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data:29-03-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to PAGNOTTARO CLAUDIO

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data:29-03-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Avv. Felli Valeria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
F.to PARISSE VINCENZO

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sorrentino Mery

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il 24-04-23, e vi resterà per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Pescina, li

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Sorrentino Mery

Il sottoscritto responsabile del servizio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del comune di Pescina per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal giorno 24-04-23
- E' divenuta esecutiva il giorno 01-04-23.

Pescina, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sorrentino Mery

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Pescina, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sorrentino Mery
